

**IL TRIBUNALE DI BRESCIA**  
**Sezione Spec. in materia di Impresa**

riunito in camera di consiglio, nelle persone di:

- dott. Stefano Rosa                    - Presidente;
- dott. Raffaele Del Porto        - Giudice;
- dott. Paolo Bonofiglio           - Giudice rel. est.;

ha pronunciato, nel giudizio di omologazione del concordato preventivo proposto da ABS System Srl (c.p. 31/2014), iscritto al n. RG 5684/2015, il seguente

**DECRETO**

1. La procedura è stata aperta con decreto depositato in data 1/8/2014, con il quale il Tribunale ha verificato la ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 160, I e II comma, 1f e 161 1f; la debitrice ha depositato le somme di cui all'art. 163, II comma, n. 4 1f, nel rispetto del termine fissato ed il commissario giudiziale ha a sua volta provveduto a tutti gli adempimenti prescritti.

La proposta è stata quindi approvata dalla maggioranza entro il termine di cui all'art. 178 1f, constando il dissenso dei creditori nella misura pari al 38,14% dei crediti ammessi al voto.

La debitrice ha notificato il provvedimento introduttivo del giudizio di omologazione ai creditori dissenzienti - per i quali nessuno si è costituito - ed al commissario giudiziale.

Quest'ultimo ha evidenziato che nessuna sostanziale variazione è intervenuta rispetto a quanto già

rilevato nella relazione ex art. 172 lf ed ha concluso in senso favorevole all'omologazione del concordato (v. parere motivato ex art. 180 lf, in atti), evidenziando un lieve incremento nella previsione di pagamento del ceto chirografario (v. *infra*).

Nessun creditore (o altro interessato) ha proposto opposizione.

2. Il concordato deve essere omologato, stante la regolarità formale della procedura e l'esito favorevole della votazione.

Sotto tale profilo, osserva il Collegio - pur in assenza di contestazioni - che gli elementi a disposizione non consentono allo stato di escludere il credito vantato dagli eredi Ramdaoui e dall'Inail in via di rivalsa, di cui, non di meno, non è possibile l'esatta quantificazione; l'ammontare del credito, in ogni caso, è tale che una sua diversa quantificazione - rispetto a quella ritenuta in via provvisoria dal GD in adunanza (v. verbale) - appare comunque inidonea, tenuto conto dei voti contrari espressi e dell'entità del passivo chirografario, a determinare un diverso esito della votazione (che - ad un esame sommario - si ricollegerebbe solo ad una riduzione nella misura di oltre 1/3 del credito).

3. Il concordato prevede la liquidazione del patrimonio sociale, con il realizzo dell'attivo

(secondo la stima del commissario) di euro 637.906,11 (di cui euro 288.966,51 già nella disponibilità della procedura), attraverso la vendita dell'immobile in Mazzano e l'incasso dei crediti, di cui tributari/altri per euro 25.652,80 e commerciali per euro 210.306,80: la differenza stima del commissario rispetto alle prospettazioni della società dipende proprio dalla diversa valorizzazione dei crediti verso clienti (oltre che dal prudenziale riconoscimento del privilegio artigiano a tutti i fornitori iscritti all'albo).

Il soddisfacimento parziale del ceto chirografario è pertanto allo stato stimato nella misura del 2,13% circa.

4. Trattandosi di concordato per cessione dei beni è necessario provvedere a norma dell'art. 182 lf; le operazioni di liquidazione, tenuto conto del modesto valore dell'immobile (anche rispetto all'entità dell'attivo), appaiono tuttavia caratterizzate da estrema semplicità, trattandosi di riscuotere i crediti ancora non incassati; al fine di evitare un inutile aggravio di spese sembra pertanto opportuno designare come liquidatore lo stesso professionista già nominato quale commissario giudiziale.

Tale nomina rende opportuna la previsione di controlli ulteriori rispetto a quelli di cui all'art. 182 lf: fermo quanto ivi prescritto, il liquidatore - che presenterà al GD la relazione

semestrale illustrativa dello stato della procedura e delle attività di liquidazione compiute - richiederà anche l'autorizzazione giudiziale per tutti gli atti di liquidazione di valore superiore ad euro 15.000,00= e, in ogni caso, per le transazioni, le azioni giudiziali ed i pagamenti in favore dei creditori concorsuali.

3. Nulla per le spese, attesa la natura del procedimento e l'assenza di opposizioni.

**PQM**

Il Tribunale, visto l'art. 180 lf, così provvede:

a) omologa il concordato preventivo proposto da "ABS System Srl" (c.p. n. 31/2014);

b) nomina liquidatore la dott.ssa Maria Roncato, con studio in Brescia, via Dalmazia n. 99;

c) nomina quali componenti del comitato i seguenti creditori:

- Centrometal Srl;

- Isopan Spa;

- Farinon Sabbiature Srl;

d) stabilisce che la liquidazione avvenga con le modalità specificate in motivazione;

e) rimette al giudice delegato di specificare, se necessario, con successivi provvedimenti, eventuali ulteriori modalità per l'esecuzione del concordato.

Si comunichi al debitore ed al commissario giudiziale (che ne darà avviso ai creditori).

Si pubblichi ex art. 17 lf.

Brescia, 17/4/2015

Il PRESIDENTE

Depositato nella Cancelleria  
del Tribunale di Brescia  
del 24 APR 2015



IL CANCELLIERE